



# COMUNE DI TRECENTA

## REGISTRO GENERALE ORDINANZE UFF. DI GIUNTA Ordinanza N. 22 del 14/04/2020

**OGGETTO:** Ordinanza contingibile e urgente a contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 detto "Corona virus" – disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone. - recepimento DPCM del 10/04/2020 ed ordinanza Regione Veneto n.

### IL SINDACO

Visto il DPCM del 01/04/2020 e l'Ordinanza sindacale n. 18 del 02/04/2020 di recepimento del predetto DPCM;

Vista l'Ordinanza n. 37 del 03/04/2020 del Presidente della Giunta Regionale e l'Ordinanza sindacale n. 20 del 06/04/2020 di recepimento della predetta Ordinanza regionale;

Visto il DPCM del 10/04/2020;

Vista l'Ordinanza n. 40 del 13/04/2020 emessa dalla Regione del Veneto in ordine alle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con la quale vengono disposte ulteriori restrizioni atte a contrastare l'assembramento di persone;

Visto l'art. 50 comma 5 del D.lgs 267/2000, il quale, testualmente cita:

“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.”;

Preso atto che necessita recepire e divulgare il più possibile alla cittadinanza le disposizioni contenute nella predetta Ordinanza Regionale;

### ORDINA

- a) restano valide tutte le misure recepite con ordinanza sindacale n. 18 del 02/04/2020 ad eccezione di quella di cui alla lettera a) punto 3) con la quale si ammettevano l'attività motoria e le uscite con l'animale da compagnia solo nelle immediate vicinanze di casa e comunque ad una distanza non superiore a 200 mt. dal luogo di residenza o dimora – non esiste più la limitazione dei 200 mt;
- b) restano valide tutte le misure recepite con ordinanza sindacale n. 20 del 06/04/2020;
- c) siano recepite ed adottate le seguenti ulteriori misure a contenimento del contagio da Covid-19:
  - secondo DPCM del 10.04.2020:  
SPOSTAMENTI:

1. si ricorda che resta vietato lo spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza;
2. è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o già affette da patologie di evitare di uscire dalla propria dimora fuori dai casi di stretta necessità;
3. ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) si raccomanda di rimanere al proprio domicilio, evitare i contatti, ed informare immediatamente il proprio medico curante;
4. soggetti in quarantena è fatto divieto assoluto di uscire dalla propria abitazione;

NUOVE ATTIVITA' AMMESSE DAL 14/04/2020 AL 03/05/2020:

1. cartolerie e librerie
2. negozi abbigliamento per neonati e bambini.

➤ secondo ordinanza Regione del Veneto n. 40 del 13/04/2020:

1. Uscita di casa solo con mascherina e guanti ( o disinfettante) ed esclusivamente da soli
2. nei giorni 25 aprile e 1° maggio, pin nic e barbecue sono ammessi solo in proprietà privata e limitata al nucleo familiare residente (NO AMICI, CONDOMINI E PARENTI);
3. l'attività motoria è individuale e deve svolgersi in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno due metri da ogni altra persona ed indossando mascherina e guanti (o disinfettante);
4. gli esercizi commerciali di apparecchi elettronici, e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione e fotografia sono chiusi la domenica e gli altri giorni festivi;
5. le imprese che riaprono devono seguire protocolli di sicurezza;
6. la vendita al dettaglio di vestiti per bambini e neonati nonché l'attività di cartoleria e libreria, è ammessa in negozi esclusivamente dedicati e possono aprire, all'interno della Regione Veneto, solo due giorni la settimana, esclusi festivi e prefestivi;
7. la somministrazione di alimenti e bevande rimane ammessa esclusivamente a domicilio;
8. è ammessa l'attività di manutenzione di aree verdi e naturali pubbliche e private dandone preventiva comunicazione al Comune

d) che sia diffuso in modo capillare l'avviso che fa parte integrante della presente;

**AVVERTE**

I provvedimenti della presente ordinanza avranno efficacia dal 14/04/2020 fino a tutto il 03/05/2020.

Questa ordinanza potrà essere soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico.

La violazione delle presenti disposizioni comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge n. 19 del 2020;

**DISPONE**

- che la presente ordinanza sia resa nota a tutta la cittadinanza mediante pubblici avvisi, social e pubblicazione all'albo pretorio online;
- che copia della presente Ordinanza sia trasmessa via pec a:
  - S.E. Prefetto di Rovigo [protocollo.prefro@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefro@pec.interno.it);
  - Stazione Carabinieri di Trecenta [tro25907@pec.carabinieri.it](mailto:tro25907@pec.carabinieri.it);
  - Comando Compagnia Carabinieri Castelmassa [tro23461@pec.carabinieri.it](mailto:tro23461@pec.carabinieri.it);
- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

Trecenta, 14/04/2020

Sig. LARUCCIA ANTONIO



COMUNE DI TRECENTA (RO)  
Piazza G. Garibaldi n. 41  
45027 – TRECENTA (RO)  
Tel. 0425 700236 - Fax. 0425 700265

RIASSUNTO DELLE DISPOSIZIONI VALIDE DAL 14/04/2020 AL 03/05/2020:

- a) come già stabilito con ordinanza sindacale n. 14 del 14/03/2020 si proroga la chiusura dei cimiteri al pubblico sino al 03/05/2020;
- b) come già stabilito con ordinanza sindacale n. 18 del 02/04/2020, di recepimento del DPCM del 01/04/2020 che:
1. tutti i parchi e giardini pubblici (Paiole – percorso vita – Q.re S. Chiara – ex ospedale Casa Rossi e Parco Masetti), rimangono interdetti all'uso pubblico sino al 13/04/2020 compreso;
  2. lo spostamento a piedi o mezzo di biciclette, anche con pedalata assistita, è soggetto alle stesse restrizioni previste per i veicoli a motore, ovvero: per comprovate esigenze di lavoro, motivi di salute, situazioni di necessità e per recarsi presso gli esercizi commerciali rimasti aperti in base al DPCM dell'11/03/2020;
  3. la vendita di generi alimentari è vietata nella giornata di domenica, mentre possono restare aperte le farmacie, parafarmacie ed edicole;
  4. l'accesso agli esercizi commerciali rimasti aperti deve essere ridotto ad una sola persona per nucleo familiare;
- c) come già stabilito con ordinanza sindacale n. 20 del 06/04/2020, di recepimento dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto, che:
1. i banchi di generi alimentari del mercato settimanale ammessi a rimanere aperti siano raggruppati e disposti in modo tale da permetterne una perimetrazione atta a consentire di istituire un percorso pedonale a senso unico presidiato e sorvegliato dal personale della Polizia Locale in forza presso questo Ente, coadiuvato, laddove le circostanze lo richiedessero da volontari della Protezione civile e/o altro personale comunale, con lo scopo di limitare il più possibile il contatto tra i cittadini;
  2. per venditori e compratori, obbligo, per tutti gli esercizi commerciali, anche all'aperto, di ammettere e far circolare solo soggetti con mascherine e guanti, verificando la copertura di naso e bocca;
  3. sia vietata la vendita di prodotti florovivaistici, garden e simili, salvo che venga effettuata con consegna a domicilio; è consentita l'attività di manutenzione aree verdi e naturali, pubbliche e private, per interventi di urgenza finalizzati alla prevenzione di danni all'incolumità personale e al patrimonio arboreo e naturale;
  4. il commercio al dettaglio di articoli di cancelleria è consentito anche all'interno di esercizi di vendita di generi alimentari;
- d) secondo DPCM del 10.04.2020:
- SPOSTAMENTI:
1. si ricorda che resta vietato lo spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza;
  2. è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o già affette da patologie di evitare di uscire dalla propria dimora fuori dai casi di stretta necessità;
  3. ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) si raccomanda di rimanere al proprio domicilio, evitare i contatti, ed informare immediatamente il proprio medico curante;
  4. soggetti in quarantena è fatto divieto assoluto di uscire dalla propria abitazione;
- NUOVE ATTIVITÀ AMMESSE DAL 14/04/2020 AL 03/05/2020:
1. cartolerie e librerie
  2. negozi abbigliamento per neonati e bambini.
- e) secondo ordinanza Regione del Veneto n. 40 del 13/04/2020:
1. uscita di casa solo con mascherina e guanti (o disinfettante) ed esclusivamente da soli;
  2. nei giorni 25 aprile e 1° maggio, picnic e barbecue sono ammessi solo in proprietà privata e limitata al nucleo familiare residente (NO AMICI, CONDOMINI E PARENTI);
  3. l'attività motoria è individuale e deve svolgersi in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno due metri da ogni altra persona ed indossando mascherina e guanti (o disinfettante);
  4. gli esercizi commerciali di apparecchi elettronici, e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione e fotografia sono chiusi la domenica e gli altri giorni festivi;
  5. le imprese che riaprono devono seguire protocolli di sicurezza;
  6. la vendita al dettaglio di vestiti per bambini e neonati nonché l'attività di cartoleria e libreria, è ammessa in negozi esclusivamente dedicati e possono aprire, all'interno della Regione Veneto, solo due giorni la settimana, esclusi festivi e prefestivi;
  7. la somministrazione di alimenti e bevande rimane ammessa esclusivamente a domicilio;
  8. è ammessa l'attività di manutenzione di aree verdi e naturali pubbliche e private dandone preventiva comunicazione al Comune.

IL SINDACO  
Laruccia Antonio